

Svolgimento del processo

A.A. impugna il decreto pronunciato inter partes dalla Corte d'Appello di Genova, Sezione Terza Civile, in data 21 giugno 2022, n. Cronol. 353/2022 nel procedimento n. R.G. 23/2022 V.G., non notificato, avente ad oggetto la modifica delle condizioni del divorzio con richiesta di revoca dell'assegno divorzile quale conseguenza dell'avvenuta costituzione, da parte della beneficiaria, di un nuovo nucleo relazionale stabile con altra persona e/o della sopravvenuta insussistenza dei presupposti per la liquidazione di un assegno divorzile.

La Corte di Appello di Genova ha accolto il reclamo di L. B.B. e, ritenendo non provata la nuova convivenza della ex-moglie, ha ripristinato l'assegno divorzile (che era stato ridotto in primo grado a euro 300,00) posto a carico del sig. A.A., pari ad Euro 900,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, e rigettato il reclamo incidentale proposto del A.A.;

Avverso tale decreto P. A.A. ha proposto ricorso in cassazione affidato a sei motivi e memoria.

B.B. resiste con controricorso e memoria

Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono così rubricati:

- 1) primo motivo: ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), "violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 10, della Legge n. 898/1970 anche sotto il profilo del contrasto con, e/o della falsa applicazione de, i principi di cui alla Sentenza delle Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198").
- 2) secondo motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 e/o 5, c.p.c), "violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 10, della Legge n. 898/1970 anche sotto il profilo dell'omesso, incompleto e/o errato esame delle risultanze istruttorie in ordine a fatti decisivi per il Giudizio e del contrasto con, e/o della falsa applicazione de, i principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 ed alla consolidata Giurisprudenza di Legittimità").
- 3) terzo motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., "violazione o falsa applicazione della disciplina sull'onere della prova anche sotto il profilo del contrasto con, e/o falsa applicazione de, i principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198")
- 4) quarto motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. "violazione o falsa applicazione dell'art. 5, comma 9, ultimo allinea, della Legge n. 898/1970 e violazione sulla disciplina dell'onere della prova");
- 5) quinto motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., "violazione o falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, della Legge n. 898/1970 anche sotto il profilo del contrasto con, e/o dell'omessa applicazione dei principi di cui alle sentenze delle Sezioni Unite 11 luglio 2018, n. 18287 e 5 novembre 2021, m. 32198");
- 6) sesto motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, 4 e/o 5, c.p.c., "violazione o falsa applicazione degli artt. 737 e segg. C.p.c. sotto il profilo dell'errata declaratoria di una domanda ed omessa valutazione di un decisivo elemento documentale".

Occorre premettere che il giudizio riguarda la revisione delle condizioni di divorzio, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970. Orbene, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la revisione dell'assegno divorzile di cui all'art. 9 della l. n. 898 del 1970 postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata (Cass. 10133/2007; Cass. 787/2017; Cass. 11177/2019).

Ciò premesso il ricorso è fondato e deve essere accolto alla luce del principio posto da Cass. 32198/2021: "In tema di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa; a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge".

Nella fattispecie, la Corte d'Appello ha affermato che non risulterebbe provata una stabile convivenza della richiedente il contributo a carico dell'ex coniuge: "Non risulta d'altro canto contestato che la sig.ra B.B. sia priva di attività lavorativa e che ella non abbia ragionevole capacità di procurarsene in quanto affetta da gravi problemi di salute (da ultimo, a seguito di infarto, che le ha causato cardiopatia ischemica cronica post infartuale); Quanto all'assegno divorzile richiesto dalla reclamante, alla luce del nuovo orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite - non essendo risultata provata una effettiva e stabile convivenza della sig.ra B.B. con altro partner - la misura dello stesso, già prevista consensualmente, vada ripristinata nella somma di euro 900,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat."

In particolare, non è condivisibile la motivazione della Corte di Appello, la quale esclude la nuova convivenza, in mancanza di stabile coabitazione, senza alcuna adeguata (e solo apparente) motivazione sul punto.

Non è sufficiente, sul piano motivazionale, l'assunto del giudice di merito secondo il quale "l'istruttoria svolta in primo grado, come correttamente rilevato dal Tribunale, ha consentito di accertare la sussistenza di una mera relazione sentimentale tra la sig.ra B.B. e C.C.. È incontestato che quest'ultimo risieda in Germania mentre la B.B. risieda a Genova. Che il fatto che i due viaggino insieme o che ricevano le visite nel luogo di residenza da parte dell'altro partner non dimostra una stabile ed effettiva convivenza degli stessi, essendo tali elementi indicativi di una mera relazione a distanza con i rischi che tale tipo di rapporto comporta, proprio in termini d'instabilità e di mancanza di certezze sull'evoluzione dello stesso, di talché non si può ritenere in tale condizione raggiunta la prova di un comune

progetto di vita con formazione di una nuova famiglia di fatto da parte della_sig.ra B.B. e del sig.C.C..

Al contrario di quanto postulato sul piano probatorio-presuntivo dal giudice a quo, questa Corte (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14151 del 04/05/2022) ha già stabilito che "In tema di divorzio, ove sia richiesta la revoca dell'assegno in favore dell'ex coniuge a causa dell'instaurazione da parte di quest'ultimo di una convivenza "more uxorio", il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, dell'eventuale coabitazione con l'altra persona, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l'insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al processo nei modi ammessi dalla legge, e gli eventuali ulteriori argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale." (si veda anche Cass. civ., sez. I, 19.4.2023, n. 10451).

Non basta pertanto rilevare, come ha fatto il giudice di merito, che i partner abbiano due distinte abitazioni (per quanto poste in città diverse), per escludere il progetto di vita comune e la relazione stabilmente more uxorio, potendo questa oggi declinarsi in forme assai distanti rispetto al modello di una società statica. Il giudice a quo, diversamente composto, dovrà infatti accertare se quella distanza comprenda un diverso modo di vivere la relazione piena e stabile, fatta di solidarietà tra i partner, come se si trattasse di coniugi che seguono un progetto comune di vita e di sussidio reciproco.

In ordine poi al sesto motivo, la Corte non ha tenuto conto dei fatti nuovi allegati dal ricorrente in ordine ai mancati accertamenti patrimoniali e reddituali, che invece avrebbe dovuto considerare e non escludere, in quanto erroneamente costituenti domande nuove (Cass. Sez.1 n. 39224 del 12/3/2012).

Il ricorso deve quindi essere accolto, in relazione a tutti i motivi proposti, nei termini di cui in motivazione, cassato il provvedimento e rinviata la causa al giudice di merito affinché compia una nuova valutazione dei fatti e degli elementi già acquisiti, alla luce dei criteri indicati.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone altresì che ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/03, in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.